

Mantova, lì 16 Aprile 2013
Circolare N. 13/2013

Alle Aziende Clienti

- Loro Sedi -

Aliquote contributive INPS ARTIGIANI e COMMERCianti

I contributi dovuti dagli Artigiani e dai Commercianti

Il contributo dovuto dai soggetti iscritti nelle gestioni degli Artigiani e degli Esercenti attività commerciali si determina applicando sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza) le aliquote contributive con le seguenti caratteristiche:

- ➔ in **misura fissa** per la quota di reddito pari ad € 15.357,00;
- ➔ in **misura percentuale** sul reddito eccedente il minimale fino ad € 75.883,00 (fino ad € 99.034,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva alla data del 31/12/1995).

Il contributo in misura percentuale è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti per la quota eccedente il minimale in base alle aliquote esposte nella tabella sottostante. I redditi descritti corrispondono a limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa. Sono previste agevolazioni a favore dei coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni (riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote) e dei soggetti con più di 65 anni di età già pensionati (riduzione del 50% dei contributi dovuti).

REDDITO DA € 15.357,00 FINO AD € 45.530,00	Artigiani	Commercianti
Titolari, soci e collaboratori di età superiore ai 21 anni	21,75%	21,84%
Collaboratori di età non superiore ai 21 anni	18,75%	18,84%

REDDITO DA € 45.531,00 FINO AD € 75.883,00 (oppure € 99.034,00 per soggetti senza anz. contr. al 31/12/1995)	Artigiani	Commercianti
Titolari, soci e collaboratori di età superiore ai 21 anni	22,75%	22,84%
Collaboratori di età non superiore ai 21 anni	19,75%	19,84%

I termini per il versamento dell'eventuale saldo per il periodo di imposta 2012 e degli acconti per il periodo di imposta 2013 sono rimasti inalterati:

- ➔ l'eventuale saldo per il 2012 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2013 devono essere versati entro il 16 giugno 2013;
- ➔ il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2013 deve essere versato entro il 30 novembre 2013;
- ➔ i quattro importi fissi di acconto per il 2013 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2013, 20 agosto 2013, 16 novembre 2013 e 16 febbraio 2014.

Il conguaglio a saldo dei versamenti effettuati a titolo di acconto per il periodo di imposta 2013 avverrà in base a quanto dovuto sulla totalità dei redditi di impresa realizzati nell'anno 2013 entro il 16 giugno 2014.

Dal 2013 le codeline per il pagamento saranno disponibili solo nel cassetto previdenziale di ogni titolare assicurato e non verranno più inviate per posta ordinaria.

Studio Mantovani & Associati S.S.
Consulenza Aziendale
Commerciale e Tributaria

Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Vecchi Rag. Cristina
Mantovani Rag. Matteo

Mantova - Palazzo Magni
Via Acerbi 35
telefono 0376/369448/9 - 224070/1
telefax 0376/369449
Codice Fiscale e
Partita Iva 01681060206

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato
ISO 9001 per i seguenti servizi:

- **Progettazione ed erogazione di:**
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Professionisti collaboratori:

Arveti D.ssa Nives
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Pinzetta D.ssa Luisa
Sega D.ssa Barbara
Scaini Dott. Fabio

A partire quindi dalla prima emissione del 2013, non sarà più inviata in modalità cartacea alcuna lettera di avviso dei contributi in scadenza, né le avvertenze per la compilazione del modello F24.

Per ottenere la suddetta codeline, ogni contribuente, assicurato artigiano/commerciante, dovrà attivarsi per richiedere il PIN di accesso al proprio cassetto previdenziale tramite:

- sito web INPS www.inps.it

recandosi direttamente agli sportelli dell'istituto

oppure

tramite lo studio, quale intermediario abilitato, previa richiesta scritta alla casella mail di: barbara.campostrini@mantovanieassociati.it (non appena l'INPS avrà terminato le procedure di attivazione, si presume dal 30/04/2013).

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con la Circolare n.27 del 12 febbraio 2013 l'Inps ha definito le aliquote per il periodo di imposta 2013 per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, cioè coloro che dichiarano redditi derivanti da:

- ➔ collaborazione coordinata e continuativa, contratto a progetto o collaborazioni occasionali;
- ➔ attività di lavoro autonomo, cioè liberi professionisti privi di cassa previdenziale di categoria;
- ➔ attività di lavoro autonomo occasionale (se superano il limite di reddito di € 5.000,00 annuo);
- ➔ attività di amministratore di una Srl commerciale e contestuale qualifica di socio;
- ➔ vendite porta a porta, cioè incaricati alle vendite a domicilio (se superano il limite di reddito di € 6.410,26 annui);
- ➔ associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Categoria	Aliquota
Collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro e i titolari di pensione di reversibilità	20%
Collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla gestione separata. Il contributo è comprensivo dell'aliquota dello 0,72% per finanziare l'indennità di maternità, l'assegno per il nucleo familiare e l'indennità di malattia	27,72% fino a € 99.034,00

Il minimale di reddito per l'anno 2013 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari ad € 15.357,00.

Il contributo alla Gestione Separata va versato all'Inps con il modello F24:

Professionisti	➔ con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef (16 giugno 2013, 30 novembre 2013 e 16 giugno 2014 per il saldo), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei clienti);
Collaboratori	➔ dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore;
Associati	➔ dall'associante entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il restante 45% a carico dell'associato.

NUOVO ADEMPIMENTO PER I PROFESSIONISTI SENZA ORDINE O COLLEGIO

Per garantire la tutela del consumatore e la trasparenza nel mercato dei servizi professionali, è stata adottata con Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 una disciplina delle professioni non regolamentate.

La legge, che è in vigore dallo scorso 10 febbraio, si rivolge a tutte quelle professioni non organizzate in ordini o collegi, definite come:

attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi.

Per chiarire quali siano le categorie professionali interessate si attende la pubblicazione dell'elenco delle associazioni professionali sul sito *web* del Ministero dello Sviluppo Economico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, anche per quanto commentato sulla stampa specializzata, si possono citare le seguenti categorie professionali:

- amministratori di condominio,
- fisioterapisti,
- oftalmologi,
- podologi,
- pedagogisti,
- psicomotricisti,
- massofisioterapisti,
- optometristi,
- esperti in tecnica ortopedica,
- geofisici,
- progettisti architettura d'interni,
- fotografi professionisti.

La norma prevede tuttavia l'**esclusione** delle professioni sanitarie e delle attività e mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio perché disciplinati da specifiche normative.

Nello specifico la Legge n. 4/13 impone una serie di obblighi/adempimenti a carico del professionista, ovvero della propria associazione. In particolare secondo il dettato dell'art.1, co.3:

“Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori”.



Il primo dovere del professionista sarà quindi di indicare nelle fatture emesse la dizione:
“professionista di cui alla L. n. 4/13”.

Si sottolinea, inoltre, che la legge in commento prevede che le professioni “*non organizzate in ordini o collegi*” possano essere esercitate sia in forma individuale che associata, in forma societaria, cooperativa o come lavoro dipendente.

L'obbligo di cui al citato art.1, co. 3, permane in ognuno di questi casi, ovvero qualsiasi sia la forma con la quale la professione è posta in essere.

Tuttavia non è ancora chiarito chi nel caso di associazioni o società dovrà porre in essere l'adempimento, cioè se esso debba essere demandato al singolo professionista o per suo conto, quando esistente, alla associazione, società o cooperativa.

Si attende l'emanazione di un regolamento attuativo.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it